



## **Titolo**

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – sanzioni - non appare in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione

## **Descrizione**

In adesione al recente orientamento della Corte di Appello (decisione SS.UU. n. 43/CFA/2021-2022) non appare in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione l'attuale formulazione dell'art. 20-bis, comma 4, delle NOIF, in correlazione con l'art. 32, comma 5-bis del Codice della giustizia sportiva, laddove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l'acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – obiettivamente più grave – in cui l'acquirente non possieda i requisiti richiesti per l'acquisizione.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 55/CFA/2021-2022/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Caminiti

## **Riferimenti normativi**

art. 20-bis NOIF; art. 32, comma 5-bis, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0055 CFA del 3 gennaio 2022 (Calcio Foggia 1929 S.r.l. - Nicola Canonico - Maria Assunta Elena Pintus/Procura federale)**